



Codice Etico

PREMESSA

La Federazione Italiana Hockey (di seguito anche “Federazione” o “F.I.H.”) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

La Federazione è l’associazione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche che, senza scopo di lucro, perseguono il fine di praticare il giuoco dell’hockey.

La F.I.H. è affiliata alla Federazione Internazionale Hockey ed alla Federazione Europea Hockey.

L’ordinamento della F.I.H. si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all’attività sportiva e federale.

Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali la FederHockey promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell’hockey, perseguendo, ai sensi dello Statuto, *«lo svolgimento dell’attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché del CIP per quanto attiene l’attività paralimpica»*.

La Federazione Italiana Hockey ritiene lo sport un momento essenziale nella formazione della persona, rappresentando un aspetto fondamentale dell’aggregazione sociale e comunitaria, sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana.

Richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport dall’Ordinamento giuridico italiano, la Federazione Italiana Hockey adotta il presente Codice Etico, contenente le regole ed i principi generali di correttezza etica che tutti i soggetti dell’Ordinamento federale sono tenuti a rispettare.

I - INTRODUZIONE

Art. 1 – Doveri dei Tesserati e degli Affiliati

Per espressa disposizione dello Statuto federale (art. 5):

«1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.H., il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi fondamentali emanati dal CONI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. Gli Affiliati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

3. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.H. gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali Italiane».

Recita, poi, l'art. 11 dello Statuto federale:

«I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. I Tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla F.I.H. nonché le Norme Sportive Antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo emanati dal C.O.N.I. I Tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare od accettare scommesse, direttamente od indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

Le violazioni a quanto sopra costituiscono gravi inadempienze passibili di adeguate sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia».

I Tesserati e gli Affiliati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.H. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.


Art. 2 – Funzione e scopo del Codice etico

Il Codice etico costituisce un insieme di regole essenziali che tutti coloro che operano nell'ambito dell'ordinamento federale sono tenuti a rispettare.

I valori dell'etica sportiva presuppongono la loro accettazione ed il loro rispetto. Senza regole non sarebbe possibile un'armoniosa convivenza e sfumerebbe ogni concetto di etica, con inevitabili difficoltà di funzionamento della istituzione sportiva e del relativo movimento. Questi i principi ai quali la Federazione Italiana Hockey ispira la propria attività ed i presupposti sulla base dei quali si impegna ad orientare comportamenti, linguaggi e rapporti tra persone, sia interne che esterne al contesto associativo, sul rispetto inteso come misura dell'etica e stile di vita.

Le norme contenute nel presente Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale, dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento settoriale e contribuiscono, quindi, a definire l'insieme dei valori che la F.I.H. riconosce, accetta e condivide.

La violazione dei principi e delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Federazione e può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori e/o azioni di risarcimento del danno.



2

Art. 3 – Obiettivi del Codice etico

Il presente Codice etico ha l'obiettivo di indirizzare tutte le attività della F.I.H. ed i comportamenti di tutti i soggetti dell'Ordinamento federale verso criteri di rispetto della legge, lealtà, correttezza professionale ed efficienza economica nei rapporti sia interni, che esterni, al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, anche nella prospettiva della soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse e del consolidamento di una positiva immagine e reputazione della Federazione. Lo spirito del presente Codice deve guidare l'interpretazione di tutte le norme che regolano l'azione della Federazione.

Comportamenti in contrasto con l'etica sportiva o, comunque, non conformi alla stessa, compromettono il rapporto di fiducia tra la Federazione e i suoi portatori di interesse ed i terzi con i quali la stessa interagisce. I comportamenti non etici e quelli di chiunque, singolo od organizzazione, Tesserato od Affiliato, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la Federazione o per l'Affiliato di appartenenza, così come le condotte volte a denigrare la Federazione od i suoi Organi od i Componenti degli stessi, favoriscono l'assunzione di atteggiamenti prevenuti ed ostili nei confronti della Federazione e ne provocano un danno di immagine.

Art. 4 – Destinatari del Codice etico

Il presente Codice etico è vincolante per i comportamenti dei Dirigenti federali e degli Addetti – siano essi Dipendenti o Collaboratori esterni – della Federazione, dei Tesserati, degli Affiliati e dei loro Rappresentanti, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori.

I contenuti del presente Codice si riferiscono, dunque, a tutti i ruoli, qualifiche, **tutte le figure federali**, le figure di sistema e funzionali inserite nell'ambito della Federazione e/o dalla stessa riconosciute.


Art. 5 – Regola generale

Ai destinatari del presente Codice è fatto obbligo di conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine della Federazione, degli Affiliati, dei Tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione e nell'attività della Federazione.

Dirigenti, Tesserati, Affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale destinatari del presente Codice non devono esprimere pubblicamente commenti, giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organi federali.

Tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della F.I.H. o rivestono, comunque, cariche federali sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

I soggetti destinatari del presente Codice si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative delle medesime, ad osservare, con scrupolosa diligenza e responsabilità, il principio del rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Si considerano lesive della predetta integrità anche tutte quelle condotte offensive, specie ove sistematiche, realizzate mediante la rete (cd. cyberbullismo).



3

II - PRINCIPI

Art. 6 – Principi generali

La Federazione Italiana Hockey e tutti coloro che operano in nome o per conto o nell'interesse della Federazione o di un Affiliato alla stessa – a prescindere dalla natura del rapporto organico o di rappresentanza o di lavoro, anche se occasionale, o di semplice collaborazione – nonché tutti i Tesserati, agiscono in ottemperanza ai principi ed ai doveri fondamentali, inderogabili e vincolanti, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità, cui è informato l'ordinamento sportivo.

La F.I.H. ripudia ogni discriminazione basata sulla razza, sul sesso, sulla lingua, sulle condizioni personali e sociali, sulla religione, sulle opinioni politiche.

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso considerata.

Il presente Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per l'ordinato funzionamento della F.I.H., nonché per l'affidabilità e l'immagine della Federazione medesima e dello sport hockey, quale spazio di educazione individuale e di crescita sociale.

Le regole contenute nel Codice Etico integrano i principi di comportamento che i Tesserati, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Collaboratori tutti degli Affiliati, nonché i Dipendenti ed i Collaboratori, a qualsiasi titolo, della Federazione sono tenuti ad osservare, anche in conformità alle regole di diligenza.

Art. 7 – Principio di lealtà sportiva

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice si impegnano ad assicurare, sia nello svolgimento delle attività agonistiche, sia di quelle alle stesse preparatorie ed organizzative, l'osservanza dei valori olimpici, che incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono il contrasto al doping, ad ogni forma di distorsione dei valori sportivi, di violenza e di discriminazione.

In tale ambito gli Atleti e tutti i Tesserati perseguono, in particolare, i risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole e dei valori sportivi, rifiutando e denunciando ogni pratica capace di alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Tesserati, Affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Art. 8 – Principio di legalità

La vita della Federazione deve essere caratterizzata dall'osservanza della legge e della normativa federale. Onestà ed integrità sono valori che ispirano i comportamenti di tutti i soggetti dell'Ordinamento federale.

I destinatari del Codice Etico si impegnano ad informare i loro comportamenti ai principi di legalità, che la F.I.H. adotta come inderogabile, nonché a correttezza e buona fede. Ciascuno dovrà, pertanto, conformare la propria condotta, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali e di corretta e civile convivenza associativa e dovrà



4

astenersi dall'adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo contrastino con i principi ed i valori indicati nel presente Codice.
Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

Art. 9 – Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire la Commissione Etica e gli Organi di giustizia federale, non è consentito divulgare fatti, notizie od informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per gli scopi istituzionali. È fatto divieto di utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, così come di manipolare o diffonderne di false.

I destinatari del presente Codice si impegnano a trattare come riservata ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione dell'attività agonistica o lavorativa svolta o della funzione assolta, e, pertanto, a non divulgarla se non nei limiti dell'uso di tali informazioni per lo svolgimento dell'attività o funzione, e nel rispetto del principio di trasparenza. La comunicazione all'esterno delle informazioni riservate può essere effettuata sotto il controllo delle funzioni federali preposte.

Nessuno deve abusare del ruolo svolto o della carica rivestita, all'interno o per conto o nell'interesse della Federazione.

Ciascun destinatario del presente Codice deve astenersi dal porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né può omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle prescrizioni interne.

III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 10 – Rapporti con il sistema delle informazioni

La Federazione Italiana Hockey si impegna a fornire informazioni veritiere e trasparenti; la comunicazione della F.I.H. verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

I destinatari del presente Codice si astengono dal divulgare dati, notizie od informazioni non veritiere o tendenziose, relative alla Federazione, alle relazioni esterne da essa intraprese od a Tesserati e Affiliati.

I rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Art. 11 – Comunicati e dichiarazioni

La Federazione Italiana Hockey considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice.

I destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possano ledere l'immagine della Lega e si adoperano per il rispetto della stessa.



5

Ai destinatari del presente Codice non è consentito rilasciare dichiarazioni o comunicati lesivi dell'immagine della Federazione o degli Organi della stessa, degli Affiliati, dei Tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle attività della Federazione.

La Federazione Italiana Hockey assume comportamenti idonei a tutelare e migliorare la reputazione dei Tesserati e degli Affiliati.

Ogni Tesserato e Affiliato e, in particolare, chi ricopre incarichi federali o rappresenta o amministra un Affiliato è tenuto a tenere comportamenti idonei a tutelare e, ove possibile, migliorare la reputazione e la immagine della Federazione.

Art. 12 – Rapporti con le Istituzioni

I rapporti tra la Federazione e la pubblica amministrazione e le istituzioni pubbliche – statali o territoriali – sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Chiunque operi per conto o nell'interesse o per incarico della Federazione deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ricondursi ad una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

Art. 13 – Salvaguardia dei beni federali

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici.

L'utilizzazione degli stessi avviene in modo diligente e responsabile e diligente, nonché in armonia con le indicazioni federali ed in linea con le procedure previste o messe a disposizione dalla Federazione.

Art. 14 – Misure di controllo interno

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle regole e delle procedure federali, la gestione economica ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità da ciascuno ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un efficace sistema di controllo interno, collaborando alla sua implementazione ed al miglioramento dello stesso.


4. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Art. 15 – Contenuto del Codice etico

Il Codice etico fornisce i principi e le regole generali alle quali la Federazione intende attenersi nel normale svolgimento della sua attività.

Il Codice etico costituisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Federazione rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Il Codice etico, inoltre, individua e determina standard e norme di condotta che devono avvalorare i processi decisionali ed orientare i comportamenti della Federazione e devono



guidare i comportamenti di coloro che rivestono cariche federali, di chi svolge incarichi federali, dei Tesserati e di tutti gli Affiliati, nonché dei loro dirigenti, amministratori e rappresentanti.

Art. 16 – Ambito di applicazione del Codice etico

Ciascun destinatario del presente Codice, qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentarne una violazione, è tenuto a darne tempestiva segnalazione al proprio diretto dirigente o responsabile e/o alla Commissione etica federale.

Tutti gli Affiliati ed i portatori di interesse della Federazione possono, comunque, segnalare, per iscritto, alla Commissione etica federale eventuali inosservanze e violazioni del presente Codice.

Le eventuali segnalazioni devono essere indirizzate alla Commissione etica federale e dovranno essere trasmesse, per posta ordinaria, alla Federazione Italiana Hockey o, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@federhockey.it

La segnalazione alla Commissione etica federale deve essere datata e sottoscritta, e deve contenere i dati di riconoscimento di colui che effettua la segnalazione stessa ed una sintetica descrizione dei fatti.

La Commissione etica federale adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute ed il diritto di difesa di ciascun Tesserato o soggetto Affiliato interessato dalla segnalazione.

Art. 17 – Obbligo di conoscenza e di divulgazione del Codice etico

Tutti i Dirigenti federali, gli Addetti a qualunque titolo della Federazione, i Tesserati, le Società ed Associazioni affiliate ed i loro Rappresentanti, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, nonché chiunque svolga – a qualsiasi titolo – la propria attività – anche in via non esclusiva – a favore, nell'interesse o per conto della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel presente Codice e quelle di riferimento settoriale che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, ruolo o categoria.

L'ignoranza del Codice etico non può essere invocata a nessun effetto.

Ogni Affiliato ha l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed è tenuta ad esigerne il rispetto da parte dei propri Tesserati, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, nei confronti dei quali si impegna a far comprendere che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione sportiva o di lavoro in ambito federale, e che la relativa violazione può costituire comportamento sanzionato dalla Commissione etica federale.

Ogni Affiliato, quando richiesto dalla situazione, adotta misure correttive immediate e promuove l'adozione di misure idonee ad evitare il ripetersi di violazioni.

Art. 18 – Attuazione del Codice etico

La Federazione si impegna alla diffusione del Codice etico ed a favorirne la sua conoscenza. Tutti coloro che svolgono un incarico federale o assumono un ruolo dirigenziale o di rappresentanza nell'ambito del proprio Affiliato, sono impegnati ad osservare ed a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.



7

È attribuito al Presidente della Federazione, ovvero ad un suo delegato appositamente incaricato, il compito di monitorare sull'applicazione e sul rispetto dello stesso.

Il Presidente federale, sentito il Consiglio federale, valuta la necessità della revisione del presente Codice, nonché del suo aggiornamento al fine di adeguare lo stesso all'evoluzione della sensibilità civile, del contesto sportivo e della disciplina normativa di riferimento per il Codice stesso, fatti salvi i principi ed i valori di fondo, che dovranno essere salvaguardati nel tempo.

Art. 19 – La Commissione Etica Federale

Nel perseguimento degli obiettivi perseguiti con il presente Codice etico e di quelli correlati al proficuo svolgimento delle attività federali, alla pacifica e civile vita associativa ed alla salvaguardia della immagine della Federazione, il Consiglio federale ha istituito la Commissione Etica Federale, in posizione di indipendenza rispetto a qualsiasi altro organo federale.

La Commissione etica federale è composta da cinque Componenti nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, scelti tra soggetti di alto profilo morale e di assoluta indipendenza rispetto alla Federazione ed agli Affiliati, in possesso di elevata professionalità giuridica, che svolgano o abbiano svolto la loro attività in ambito universitario, professionale, sportivo, culturale o religioso, preferibilmente con comprovata esperienza nell'ambito del Diritto sportivo o della Giustizia sportiva.

I Componenti della Commissione restano in carica per un quadriennio olimpico.

Anche a garanzia dell'indipendenza della funzione, il mandato dei Componenti della Commissione etica federale non può essere revocato se non per giusta causa.

Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale nomina il Presidente della Commissione etica federale.

Il Presidente federale, sentito il Presidente della Commissione etica federale, propone al Consiglio federale la nomina degli altri Componenti.


La Commissione etica si riunisce sulla base di collegi composti dal suo Presidente e da altri due Componenti e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza.

La Commissione etica riferisce della propria attività con una relazione annuale indirizzata al Presidente e al Consiglio federale ed ha facoltà di proporre iniziative o azioni della Federazione dirette alla prevenzione di fatti contrari all'etica sportiva.

Art. 20 – Competenza della Commissione Etica Federale

La Commissione etica federale ha competenza ed interviene in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) ipotesi in cui, pur non concretizzandosi in una vera e propria violazione del Codice di giustizia sportiva o Regolamento di giustizia, il comportamento tenuto da uno o più dei destinatari del Codice etico non sia adeguato ai generali doveri di correttezza, lealtà e probità, specie nei rapporti tra Soggetti interni all'Ordinamento federale, nonché nelle ipotesi di condotta contraria ai principi del fair play o in contrasto o non conforme all'etica sportiva o, comunque, alle regole di una armoniosa convivenza tra gli appartenenti alla Federazione, come anche precisate dalle disposizioni del presente Codice etico; in siffatte ipotesi, trattandosi di comportamento che esula dalla competenza degli Organi di giustizia, la Commissione etica – nel caso, ovviamente, di accertata / riscontrata responsabilità del soggetto il cui comportamento è sottoposto alla sua valutazione – potrà infliggere allo stesso una sanzione da graduarsi in relazione alla gravità, alla durata (ed eventuale reiterazione) della condotta ed alla



lesività (seppur potenziale od anche solo alla immagine della Federazione), che potrà essere individuata tra un minimo (semplice richiamo verbale) ad un massimo edittale (inibizione temporanea dalla funzione, carica od attività esercitata all'interno e/o per conto e/o nell'interesse della Federazione);

- b) fatte salve le competenze degli Organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, la Commissione etica potrà essere chiamata ad esaminare, in via preliminare, su segnalazione del Presidente della Federazione (pur anche sollecitato da altri Organi federali o Soggetti dell'Ordinamento sportivo) eventuali comportamenti assunti o tenuti – da parte di Tesserati, Affiliati o Componenti degli Organi della Federazione – in violazione dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali. All'esito del predetto esame, la Commissione Etica, se non qualifica la segnalazione come manifestamente infondata, con conseguente sua archiviazione, trattiene la stessa, se di competenza della Commissione medesima, ovvero ne dispone la trasmissione ai competenti Organi di giustizia sportiva.

La Commissione etica federale predispone ed attua appropriati piani di comunicazione interna e di formazione per la divulgazione e la conoscenza del Codice etico e per portare a conoscenza degli interessati le modalità di segnalazione di eventuali violazioni allo stesso.

Art. 21 – Poteri della Commissione Etica Federale

In ordine ai fatti oggetto di segnalazione e/o di notizie relative a possibili ipotesi di violazione del Codice etico e, comunque, nell'ambito delle proprie competenze ed attività sono demandati alla Commissione Etica Federale i più ampi poteri di indagine e di accertamento. La Commissione etica federale, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, può convocare ed ascoltare, a fini informativi, i soggetti destinatari del Codice etico. I destinatari del presente Codice non potranno rifiutarsi, ove richiesti, di cooperare con la Commissione. Il rifiuto della collaborazione configura grave violazione dei principi etici fondamentali.

Art. 22 – Violazioni e sanzioni

La Federazione riceve le segnalazioni di violazioni ai principi ed alle norme del presente Codice e, per il tramite della istituita Commissione etica federale, procede alle opportune verifiche e, di conseguenza, all'esame ed alla valutazione dei fatti e, ove ne ricorrano i prescritti presupposti, all'applicazione di adeguate misure sanzionatorie.

Laddove la segnalazione abbia ad oggetto fatti di rilievo per il Codice di giustizia sportiva, la Commissione etica federale inoltra la segnalazione agli Organi di Giustizia sportiva, per quanto di competenza.

Fatte salve le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, la Commissione Etica Federale, in caso di violazioni al presente Codice, irroga, con criterio di equità e proporzionalità, una o più delle seguenti sanzioni, stabilendone, ove occorra, la relativa misura od entità:


- censura verbale;**
- ammonimento;**
- ammonimento con diffida e raccomandazioni;**
- ammenda fino ad un massimo di euro 100,00 e raccomandazioni;**
- incompatibilità o inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.H. fino a 15 giorni;**



L'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.H. comporta, in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo federale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli, organizzate in ambito F.I.H.

Nei confronti dei soggetti esterni all'Ordinamento federale ritenuti responsabili di comportamenti lesivi dell'onore e della buona immagine della Federazione Italiana Hockey, la Commissione etica federale può segnalare i fatti alla Federazione medesima ai fini di valutare se intraprendere eventuali opportune azioni legali e/o risarcitorie.



10